

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2012

che riconosce la Serbia indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckerman e Kotthoff) Davis *et al.*

[notificata con il numero C(2012) 2524]

(2012/219/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità ⁽¹⁾, in particolare l'allegato III, parte A, punto 12,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2000/29/CE, al punto 12 della parte A dell'allegato III, vieta l'introduzione nell'Unione di tuberi della specie *Solanum* L. e relativi ibridi, diversi da quelli di cui ai punti 10 e 11 di tale parte A, inclusi i tuberi di *Solanum tuberosum* L., originari di paesi terzi. Tale divieto non si applica ai paesi terzi europei riconosciuti indenni da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckerman e Kotthoff) Davis *et al.* («l'organismo»).
- (2) Da documenti ufficiali forniti dalla Serbia in relazione a campagne di indagine del 2009, 2010 e 2011 e da informazioni raccolte nel corso di una missione condotta in tale paese nel novembre e dicembre 2009 dall'Ufficio alimentare e veterinario risulta che l'organismo non è presente in Serbia e che tale paese ha attivato procedure di controllo, di ispezione e di prova in merito al suddetto organismo riguardo alle importazioni e alla produzione interna di tuberi di *Solanum tuberosum* L.
- (3) È pertanto opportuno riconoscere la Serbia come paese indenne dall'organismo.

(4) La presente decisione non pregiudica eventuali successive risultanze che possano dimostrare che l'organismo è presente in Serbia.

(5) La Commissione chiederà alla Serbia di fornire, su base annua, le informazioni necessarie a verificare che tale paese continua a essere indenne dall'organismo.

(6) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Riconoscimento

La Serbia è riconosciuta indenne da *Clavibacter michiganensis* ssp. *sepedonicus* (Spieckerman e Kotthoff) Davis *et al.*

Articolo 2

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2012

Per la Commissione

John DALLI

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1.